

Fra gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori (vedi definizioni sotto) prevista dal decreto n. 81 del 9 aprile 2008, entrato in vigore il 15 maggio 2008, all'art. 99 è previsto che :

- Il Committente o il Responsabile dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda Unitaria Sanitaria ed alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare (art. 99 D.lgs 81/08) elaborata conformemente all'allegato XII del decreto nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
 - a) cantieri di cui all'articolo 90, comma3;
 - b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.*

Sulla base dell'art. 89 (definizioni):

- per cantiere temporaneo o mobile, si intende il luogo in cui si effettuano lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e , solo per parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile,
- il committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della realizzazione. Nel Caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- il responsabile dei lavori è il soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di progettazione dell'opera. Nel Campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico procedimento.

*Uomini-giorno è l'entità presunta del cantiere rappresentata alla normativa delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, compresi gli autonomi per realizzazione dell'opera (prodotto del numero dei lavoratori anche autonomi per il numero di giorni lavorativi, esempio con 10 lavoratori per 100 giorni lavorativi si ottiene 10 lavoratorix100giorni= 1000 uomini -giorno).